

IN BREVE n. 033-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2015

L'indice Istat relativo al mese di luglio 2015 è pari a 107,2 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **1,015187** % (incremento mese).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: luglio 2015
Aggiornato: 11 agosto 2015
Prossimo aggiornamento: 14 settembre 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	0,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 11/08/2015 per il mese di luglio 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2					
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

L'AMMINISTRATORE NON PUO' RICEVERE DELEGHE da Sole 24 ore – risposta 2768

D - Posso conferire un mandato all'amministratore di condominio affinché voti in mia vece alla assemblea cui non potrò partecipare?

R - L'articolo 67, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Articolo 67

I. Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

II. Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

III. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piu' di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu' condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita' giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

IV. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

V. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

VI. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

VII. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

VIII. Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

EQUITALIA RISPONDE PER LA CARTELLA TARDIVA

In caso di impugnazione di cartella di pagamento per tardività il ricorso deve essere presentato contro l'agente di riscossione e non contro l'Agenzia delle entrate.

Ctr Sardegna sezione di Cagliari - sentenza numero 137/04/15 depositata il 27 marzo 2015-08-10

In senso contrario Sezioni unite della Cassazione 16412/2007: qualora il motivo di ricorso investe l'an o il quantum la legittimazione dell'Agenzia delle entrate non può mai essere negata.

IL PRIMARIO IN PENSIONE PUO' DIVENTARE SUPERMINIMO da Sole 24 ore - risposta 2740

D - Sono un medico chirurgo di 66 anni, primario di pediatria alle dipendenze di un'Asl fino al 31 maggio 2014, quando sono stato collocato a riposo. Chiarisco che esercitavo l'attività di primario a tempo pieno e contemporaneamente avevo la autorizzazione all'esercizio alla professione in regime di "intramoenia" (senza partita Iva). Il 3 giugno 2014, subito dopo il mio pensionamento, ho aperto la partita Iva per esercitare l'attività libero-professionale come pediatra. Avendo tutti i requisiti previsti dal regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27 del DL98/2011), posso avvalermene, così come sembra emergere dal provvedimento 185820/11 dell'agenzia delle Entrate al punto 2.2.2?

R - La risposta è positiva. L'unico dubbio potrebbe riguardare l'ipotesi di mera continuazione di attività già esercitata precedentemente quale lavoratore dipendente. Tale dubbio, però, è stato risolto a favore del contribuente dalla circolare 17/E del 30 maggio 2012, nella quale si legge: " Si ritiene, altresì, che no ricorrano le finalità elusive, che la disposizione in parola vuole evitare, nell'ipotesi di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo".

Pertanto, chi, essendo pensionato, intraprende una attività professionale simile a quella che esercitava quale dipendente, può accedere al regime dei cosiddetti superminimi, per la durata di cinque anni.

LAVORI OCCASIONALI: NIENTE SOMMA CON LA CO.CO.CO da Sole 24 ore - risposta 2781

D - Una persona fisica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale il committente provvede direttamente al versamento complessivo dei contributi Inps, ha effettuato nel corso del 2014 anche una prestazione di lavoro autonomo occasionale, per 1.500 euro. Tale reddito occasionale gode comunque dell'esenzione contributiva Inps, essendo inferiore a 5.000 euro, oppure, considerando che, in qualità di co.co.co., questo soggetto risulta iscritto alla gestione separata Inps, egli deve assoggettare a contribuzione anche la prestazione occasionale di lavoro autonomo, indicando tale reddito nel quadro RR di Unico?

R - Il lavoro autonomo occasionale non va sommato a quello del contratto co.co.co. (di collaborazione coordinata e continuativa). L'articolo 44, comma 2, del DL 269/2003 stabilisce, infatti, che il reddito di lavoro autonomo occasionale è soggetto alla contribuzione Inps quando è superiore a 5.000 euro, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Sul piano fiscale, il lavoro autonomo occasionale rientra fra i "redditi diversi" e, pertanto, deve essere inserito nel quadro RL, mentre il reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa va dichiarato nel quadro RC.

RISCATTO DELLA LAUREA ANCHE IN FORMA PARZIALE da Sole 24 ore - risposta 2777

D - Sono nata il 13 novembre 1972 e mi sono iscritta all'università nell'anno accademico 1991/1992, in un corso di laurea quinquennale. Lavoro come dipendente a tempo indeterminato dal settembre 1999 (con un solo buco di 1° mesi di borsa di studio, quando ho cambiato lavoro). Vorrei sapere se mi conviene riscattare gli anni dell'università, visto che sono donna e, quindi, potrei raggiungere prima la pensione di vecchiaia, e visto che al momento lavoro in un regime di part-time con riduzione di stipendio del 25% (quindi il riscatto della laurea mi verrebbe a costare un po' meno nonostante la mia anzianità contributiva).

R - Rispondere in maniera esaustiva sulla convenienza o meno del riscatto di laurea non è facile. In ogni caso, mettiamo in evidenza gli aspetti principali della materia, Gli anni riscattati vanno, sicuramente, ad aumentare la anzianità contributiva.

Nel caso in esame, vanno a dividersi fino al 1995 e dopo il 1995.

Dato che i contributi versati fino al 1995 per la pensione si calcolano con il sistema retributivo, questi andrebbero ad aumentare tale quota di pensione.

Quindi, come detto in precedenza, essi aumentano l'anzianità; inoltre, sono deducibili fiscalmente e non si pagano interessi. Va sottolineato che si può interrompere il pagamento in ogni momento; in questo caso non si perde quanto versato, ma sarà accreditato il periodo contributivo riscattato in base ai versamenti effettuati.

IL CAMBIO DEI TERMOSIFONI CON L'AGEVOLAZIONE DEL 50%- da Sole 24 ore - risposta 2674

D - Nel mio condominio abbiamo deliberato la contabilizzazione individuale del calore, in ciascun appartamento, la ditta appaltatrice installerà, sotto la direzione del termotecnica da noi incaricato, contatori diretti del riscaldamento, con consumo misurato in kw/h, e un cronotermostato, mentre non sono previsti interventi su termosifoni esistenti, che perciò manterranno le vecchie valvole.

Per l'occasione, ho chiesto a un idraulico di mia fiducia di sostituire, contemporaneamente, i miei vecchi caloriferi con altri nuovi, muniti di valvole termostatiche certificate; verbalmente, il termotecnica condominiale dice che tale intervento è legittimo e non configge con i lavori in parola. Chiedo se posso beneficiare anche per questi miei lavori "integrativi" del bonus fiscale del 50% senza richiedere formali certificazioni termotecniche.

R - La detrazione del 50% (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/86 e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si rende applicabile anche per tutti gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico eseguiti su edifici residenziali di relative pertinenze. La sostituzione dei termosifoni sicuramente rientra tra tali interventi (guida al 50-36% su www.agenziaentrate.it). A tal fine è sufficiente certificare (basta la scheda di produzione) le caratteristiche tecniche dei termosifoni che migliorano le prestazioni termiche dell'abitazione rispetto ai vecchi elementi di riscaldamento. In sostanza, nel caso di specie, la detrazione compete sia per la sostituzione dei termosifoni che per le spese relative alla installazione della contabilizzazione di calore.

LA TARI VA SEMPRE PAGATA

Secondo la Cassazione il presupposto per il pagamento della Tari si identifica con l'istituzione del servizio, non con la sua fruizione.

Si passa così dalla tassa di un servizio, a una vera e propria imposta: conta la detenzione dell'immobile, non l'utilizzo del servizio.

Corte di Cassazione - sentenza numero 12035 del 10 giugno 2015

PENSIONI e ADEGUATEZZA

La pensione deve garantire un livello di vita non distante da quello mantenuto durante la vita lavorativa e comunque sopra un determinato valore minimo.

Con il sistema retributivo il problema difficilmente si pone, dato che la pensione è correlata alla retribuzione degli ultimi anni.

Con il sistema contributivo invece il tasso di sostituzione (rapporto tra prima rata di pensione e ultima retribuzione lavorativa) può scendere sotto il 50%.

COL 2016 NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE LIMITATI PER L'ASPETTATIVA DI VITA

Col 2016 i nuovi coefficienti di trasformazione che limiteranno i trattamenti in rapporto ai nuovi indici delle aspettative di vita.

I soggetti che hanno già maturato il diritto a pensione potrebbero avere una discreta convenienza (in rapporto al periodo calcolato col sistema contributivo) a cessare entro novembre (entro il 30 dicembre per i pubblici dipendenti) al fine di avere il trattamento pensionistico calcolato con i vecchi coefficienti di trasformazione per i trattamenti calcolati col sistema contributivo.

MEDICI AL SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL 730 PRECOMPILATO

Per il prossimo anno nel 730 precompilato anche le spese sanitarie.

Le strutture sanitarie, le farmacie, i medici arruolati dal fisco per l'implementazione dei dati.

Le novità nel decreto 31 luglio 2015 del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. numero 185 dell'11 agosto 2015 (sono specificate le modalità operative relative alla trasmissione telematica della spesa sanitaria: le professioni sanitarie sono già in fermento per questi nuovi obblighi imposti).

Ricordiamo che gli assistiti potranno esprimere il proprio dissenso alla raccolta dei dati inerenti alle spese per le prestazioni sanitarie.

VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Basilicata, Umbria e Veneto si sono opposti, con propria normativa, al provvedimento dell'ultima Legge di Stabilità (la vecchia Finanziaria) che ha soppresso l'esenzione per i veicoli e i motoveicoli il pagamento della tassa di possesso se ultraventennali.

In merito dovrà esprimersi ora la Corte Costituzionale chiamata in causa dal Governo: il tributo in questione non potrebbe essere annoverato tra i tributi propri delle regioni, ma tra i "tributi propri derivati" e, conseguentemente, le regioni non potrebbero modificare il presupposto e i soggetti d'imposta, attivi e passivi, inoltre potrebbero modificare le aliquote solo entro il limite massimo

fissato dal legislatore e potrebbero disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni solo nei limiti di legge.

PENSIONI e RISCATTI

Quali i vantaggi col riscatto?

In primis l'incremento dell'anzianità contributiva sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione; per le domande di riscatto dei titoli di studio presentate dopo il 1 gennaio 2008 le somme da versare possono essere versate in 120 rate senza interessi; da ultimo onere del riscatto è interamente deducibile ai fini fiscali abbattendo il reddito imponibile con recupero di una discreta somma in relazione alla aliquota fiscale marginale comprese le addizionali.

Quali i periodi riscattabili?

In particolare sono riscattabili

- i titoli di studio: il corso legale di laurea con conseguimento del titolo, diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca
- il congedo parentale collocato temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro
- dal 1 gennaio 1997 l'interruzione del rapporto di lavoro in base a norme di legge o contratto per un periodo massimo di tre anni (art.5 comma 1 Dlgs 564/1996); in particolare, aspettative per motivi di famiglia o di studio, nonché eventuali interruzioni per motivi disciplinari.

L'ANAGRAFE DIVENTA NAZIONALE

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 188 del 14 agosto 2015 il DPR 17 luglio 2015 n. 126 che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente alla nuova anagrafe unica: l'anagrafe diventa nazionale e cessa di essere comunale. Non è più necessario cancellarsi dagli elenchi del comune che si lascia per iscriversi nel nuovo, ma basta operare il cambiamento anagrafico e i certificati potranno essere richiesti in tutte le anagrafi d'Italia.

IN ALLEGATO A PARTE - DPR numero 126 del 17.07.2015 (documento 194)